Iscrizione in anagrafe: le nuove regole

Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina che introduce il "cambio di residenza in tempo reale" (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35)

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando <u>esclusivamente</u> i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito istituzionale del Comune di Ponte di Piave, con una delle seguenti modalità:

- allo sportello anagrafe del Comune di Ponte di Piave
- per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata),
- per fax
- per via telematica.

La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica deve essere fatta secondo una delle seguenti modalità:

- a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale;
- b) l'autore deve essere identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o in ogni caso con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d'identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve <u>SEMPRE</u> essere allegata copia del documento d'identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da * .

Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.

In mancanza, deve essere conferita specifica procura a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata dal notaio).

ATTENZIONE!

I cittadini di <u>Stati non appartenenti all'Unione europea</u> dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell'Allegato A

I cittadini di <u>Stati appartenenti all'Unione europea</u> dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nell'**Allegato B**

In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell'interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012).

Si precisa, inoltre, nell'interesse del dichiarante, che nella dichiarazione anagrafica, da rendersi, lo si ribadisce, su moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno e sul sito istituzionale del Comune di Ponte di Piave, l'indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l'indicazione del numero civico esatto, del piano e dell'interno.

In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell'indirizzo, si consiglia di contattare l'ufficio anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza dell'indirizzo stesso.

Si comunica, inoltre che, la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.

Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti PRIVATI.

Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, **entro 45 giorni** dalla dichiarazione, **procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica** (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).

Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti il procedimento verrà annullato, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di PONTE DI PIAVE dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

→ PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO all'Ufficio Anagrafe nei seguenti orari di apertura al pubblico:

lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08.45 alle ore 12.15 giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 sabato dalle ore 08.45 alle ore 12.00

- \rightarrow **INDIRIZZO POSTALE:** Comune di Ponte di Piave Piazza G. Garibaldi 1- 31047 PONTE DI PIAVE (TV)
 - \rightarrow FAX: 0422 858921
 - \rightarrow E-MAIL semplice: <u>demografici@pontedipiave.com</u>
 - → POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: anagrafe.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

per qualsiasi informazione e chiarimento si può contattare l'ufficio anagrafe ai seguenti recapiti telefonici: 0422-858906 / 858907